

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2443}

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato DE PALMA

Istituzione del marchio « Masserie di Puglia » per la valorizzazione e la promozione internazionale del patrimonio culturale, storico, architettonico e produttivo pugliese

Presentata il 10 giugno 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dalla volontà di valorizzare un patrimonio unico del territorio pugliese: le masserie, ossia i complessi di fabbricati rurali che rappresentano non solo un modello storico-architettonico, ma anche un presidio produttivo, culturale e identitario.

In particolare, si intende promuovere l'immagine di questi luoghi all'estero, nell'ambito delle strategie di promozione del *made in Italy*, attraverso l'azione della Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La presente legge proposta di legge, composta da otto articoli, prevede:

l'istituzione del marchio « Masserie di Puglia » e le misure per la promozione del marchio medesimo;

l'istituzione del Fondo per la promozione del marchio « Masserie di Puglia », per gli anni 2025, 2026 e 2027, con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle tradizioni culturali legate alle masserie pugliesi;

l'incentivazione per l'adozione di tecnologie digitali secondo gli scopi della legge;

lo sviluppo di percorsi educativi e formativi per trasformare le masserie pugliesi in luoghi vivi di apprendimento, trasmissione dei saperi e innovazione sostenibile.

La presente proposta di legge intende rispondere alla crescente domanda di autenticità, sostenibilità e bellezza che il sistema Paese può offrire grazie a territori

come la regione Puglia e alle sue eccellenze. Le masserie pugliesi rappresentano pertanto una sorta di « ambasciatrici » di un modello di preservazione della tradizione e

di promozione dello sviluppo delle eccellenze italiane attuato in modalità integrata e idoneo a coniugare il turismo, l'agricoltura, la cultura e la comunità.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per l'istituzione del marchio « Masserie di Puglia » e per la valorizzazione delle masserie come elemento identitario del patrimonio culturale, storico, architettonico e produttivo del territorio della regione Puglia, con particolare riferimento alle filiere agroalimentare, turistica e dell'artigianato di qualità, al fine di sostenere la promozione e l'internazionalizzazione del marchio attraverso strumenti di riconoscimento, comunicazione e cooperazione economica all'estero, nell'ambito delle strategie per il rafforzamento del sistema Paese.

Art. 2.

(Istituzione del marchio « Masserie di Puglia »)

1. È istituito il marchio « Masserie di Puglia » con cui sono identificate le strutture abitative situate nel territorio della regione Puglia che:

a) conservano caratteristiche storiche e architettoniche coerenti con la tradizione rurale pugliese;

b) svolgono attività agricole, agrituristiche, artigianali, culturali o ricettive legate al territorio e ai prodotti tipici della tradizione pugliese;

c) adottano criteri di sostenibilità ambientale, tracciabilità e qualità certificata.

2. Il riconoscimento del marchio « Masserie di Puglia » è effettuato sulla base di un disciplinare tecnico definito dalla regione Puglia, in raccordo con i soggetti aderenti alla filiera.

Art. 3.

*(Promozione internazionale del marchio
« Masserie di Puglia »)*

1. La Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le attività di promozione, diffusione e tutela del marchio « Masserie di Puglia » nei mercati esteri.

2. Le attività di promozione comprendono:

a) le campagne di comunicazione nell'ambito della promozione del *made in Italy*;

b) la partecipazione a fiere internazionali e a eventi promozionali per far conoscere il marchio « Masserie di Puglia »;

c) la cooperazione con l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, gli Istituti italiani di cultura all'estero e la rete delle rappresentanze diplomatiche e consolari;

d) l'inserimento del marchio « Masserie di Puglia » nei percorsi di valorizzazione integrata delle filiere agroalimentare, turistica e creativa italiane.

3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare accordi con soggetti pubblici e privati, associazioni di categoria e reti di impresa per il sostegno all'internazionalizzazione delle masserie cui è concesso l'utilizzo del marchio « Masserie di Puglia ».

Art. 4.

*(Fondo per la promozione del marchio « Mas-
serie di Puglia »)*

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Fondo per la promozione del marchio « Masserie di Puglia », con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al:

a) finanziamento delle attività promozionali e delle missioni commerciali all'estero;

b) sostegno della digitalizzazione e della comunicazione integrata delle strutture cui è concesso l'utilizzo del marchio « Masserie di Puglia »;

c) incentivazione della formazione specialistica degli operatori del settore per l'internazionalizzazione delle filiere locali.

Art. 5.

(Collaborazioni istituzionali)

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con:

a) la regione Puglia e le sue agenzie di sviluppo economico;

b) le camere di commercio italiane all'estero;

c) le reti internazionali del turismo e della cultura;

d) le reti di eccellenza del *made in Italy* nei settori agroalimentare, artigianale e turistico.

2. Le iniziative concernenti il marchio « Masserie di Puglia » sono integrate nelle strategie di promozione del sistema Paese in coerenza con quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206, per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

Art. 6.

(Incentivi per l'innovazione digitale e l'adozione di strumenti tecnologici)

1. Nell'ambito delle attività di promozione del marchio « Masserie di Puglia », la Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove, nel limite delle risorse di cui

all'articolo 8, l'innovazione digitale e l'adozione di strumenti tecnologici per:

a) lo sviluppo di piattaforme informatiche plurilingue per la prenotazione, la promozione e la narrazione digitale delle masserie;

b) la creazione di itinerari interattivi, contenuti multimediali e strumenti di realtà aumentata per il turismo esperienziale;

c) l'integrazione con i principali portali internazionali di turismo e promozione territoriale;

d) la raccolta e l'analisi dei dati per la profilazione dei flussi turistici e il monitoraggio del loro impatto economico.

2. Le masserie cui è concesso l'utilizzo del marchio « Masserie di Puglia » possono accedere, attraverso bandi e avvisi pubblici, a incentivi economici, tecnici e strumentali per l'adozione degli strumenti tecnologici di cui al comma 1, anche in sinergia con le *start-up*, le università e i centri di ricerca.

Art. 7.

(Percorsi educativi e formativi nelle masserie)

1. Le masserie cui è concesso l'utilizzo del marchio « Masserie di Puglia » sono riconosciute anche come luoghi di formazione, educazione e trasmissione dei saperi e delle tradizioni locali pugliesi.

2. In collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, gli istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, le università, gli enti del Terzo settore e le agenzie di formazione, nelle masserie di cui al comma 1 possono essere attivati:

a) percorsi di educazione ambientale, alimentare e agricola rivolti alle scuole di ogni ordine e grado;

b) laboratori didattici sulle tradizioni, sull'artigianato e sulla cultura rurale e tradizionale;

c) attività di formazione professionale per i giovani e per gli operatori del turismo,

dell'agricoltura multifunzionale e dell'accoglienza esperienziale;

d) progetti di apprendimento intergenerazionale e valorizzazione delle competenze legate alla tradizione.

3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, mediante la rete delle rappresentanze diplomatiche e consolari, può favorire gli scambi culturali, gli *stage* internazionali e il programma *Erasmus+* presso le masserie cui è concesso il marchio « Masserie di Puglia », in collaborazione con le istituzioni competenti dell'Unione europea e internazionali.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



19PDL0147480